

Quesiti 1 e 2

(Pubblicazione sito www.asloristano.it in data 25/08/2011)

QUESITO N. 1

“In relazione alla gara d'appalto indetta da codesta spettabile Azienda Sanitaria Locale n° 5 – Oristano, per la fornitura dei servizi di portierato fiduciario, vigilanza armata, videosorveglianza- teleallarme e ronda armata, con termine ricevimento offerte 19.09.2011, si rappresenta la seguente richiesta di chiarimenti:

- ***E' da intendersi in regola con il requisito del possesso dell'autorizzazione prefettizia (prevista dal punto v.1 dell'allegato B al capitolato speciale) l'impresa che partecipa alla suddetta gara quale impresa singola o raggruppata se l'autorizzazione posseduta dalla stessa comprende i comuni presso i quali in via esclusiva andrà a svolgere il servizio oggetto della gara?***
- ***Si chiede altresì se il 1° comma dell'art. 24 del capitolato speciale d'appalto, in merito alla concorrenza sleale, intende con "presente gara", la gara nel suo complesso oppure uno dei singoli lotti, in considerazione del fatto che l'aggiudicazione avverrà per singolo lotto".***

RISPOSTA (al quesito 1):

-L'autorizzazione prefettizia cui fa riferimento l'allegato "B" al Capitolato Speciale è il punto V.2 (e non il punto V.1) il quale dispone che, tra i requisiti di capacità tecnica occorre "essere in possesso di apposita autorizzazione prefettizia per l'esercizio del servizio di vigilanza presso tutti i Comuni della Provincia di Oristano, rilasciata dalle competenti Prefetture, comprensiva dell'abilitazione all'esercizio dei servizi di videosorveglianza, teleallarme e di scorta e trasporto valori leggeri sino a € 25.800,00". Atteso che I Comuni attualmente ricadenti nell'ambito territoriale della Provincia di Oristano e di questa A.S.L. non sono tutti ricompresi, a tutt'oggi, nell'ambito di competenza territoriale della Prefettura di Oristano (Bosa, Suni, Laconi) ma di quella di Nuoro, le autorizzazioni prefettizie dovranno fare necessario riferimento a tale condizione. Pertanto, le "competenti Prefetture" di cui al punto V.2 dell'allegato "B" al Capitolato Speciale sono, di fatto, da intendersi come sopra esplicitato;

-il primo comma dell'art. 24 del Capitolato Speciale richiama quanto disposto dall'art. 37, comma 7, del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii. cui occorre fare necessario riferimento. Con riferimento alla concorrenza sleale occorre, inoltre, essere in possesso del requisito generale di cui al punto I, m-quater dell'allegato "B" al Capitolato, ovvero "di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di

controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale". Pertanto, la situazione di concorrenza sleale può concretamente realizzarsi sia con riferimento al singolo lotto sia con riguardo all'intera procedura di gara. Si fa inoltre rinvio, in merito ai requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento, agli artt. da 34 a 37 del D.Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del citato Decreto, con particolare riferimento al comma 2, lettere a) e b).

QUESITO N. 2

-“Non essendo stato specificato il periodo di anzianità dell'azienda partecipante ed un minimo di fatturato specifico, chiediamo se una società neo costituita a fatturato zero possa partecipare”.

-“In caso di avvalimento per il fatturato (sancito da legge) è possibile avere lo stesso da una società partecipante allo stesso RTI o è vincolante riceverlo da un soggetto esterno?”.

RISPOSTA (al quesito 2):

-Una società neo costituita può partecipare purché in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica (idonea struttura organizzativa, possesso autorizzazioni prefettizie) così come indicati, rispettivamente ai punti III, IV e V dell'allegato "B" al Capitolato Speciale, anche se di nuova costituzione.

-In caso di avvalimento si applica quanto disposto dall'art. 49, comma 8, del D. Lgs. N. 163/2006, ovvero *“in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti”*; pertanto, il fatturato può essere fatto valere da altra Ditta facente parte di un R.T.I. o da Ditta ausiliaria (quest'ultima però non partecipante alla medesima gara) .